



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

**Modello D**  
(Proposta di legge / Progetto di regolamento)

**Seduta del 01-02-2019**

**DELIBERAZIONE N. 26**

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 26 MARZO 2015: "MANIFESTAZIONI STORICO-CULTURALI E TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE" E SS.MM.II.**

### LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno uno del mese di Febbraio dell'anno duemiladiciannove nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	MAZZUTO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	DI BAGGIO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
6	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO

#### SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 46 inoltrata dal SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, comprensivo della relazione tecnica del Servizio proponente, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, espresso dal Direttore del Servizio SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI - MARIOLGA MOGAVERO, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio;

lett. b): del parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, contenente il visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria;

lett. c): del parere dell'Avvocatura regionale attestante la legittimità della proposta di legge / progetto di regolamento;

lett. d): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli

indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE TOMA DONATO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

#### DELIBERA

- 1) di prendere atto e condividere l'iniziativa illustrata nel documento istruttorio;
- 2) di approvare la proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale";
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti necessari all'approvazione della proposta di legge di cui al precedente punto 2).

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: Modifiche alla legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale" e ss.mm.ii.**

PREMESSO CHE:

- la Regione ha tra le proprie finalità istituzionali statutariamente previste la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed architettonico, con particolare attenzione: a) alle identità e tradizioni delle comunità locali; b) alle diversità culturali, sociali e religiose; c) al patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio regionale, ... la valorizzazione delle distinte identità culturali del territorio regionale, che hanno nelle rievocazioni e ricostruzioni storiche un elemento di elevata riconoscibilità;
- con legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015 "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale, la Regione ha istituito l'elenco regionale delle manifestazioni culturali a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione e nelle quali è previsto l'impiego di animali;
- sul territorio regionale si svolgono manifestazioni, consistenti in gare di carri trainati da buoi, accompagnati da cavalieri, momento essenziale di espressione della identità culturale e storica delle civiche comunità interessate, tanto da avere anche ottenuto, di recente, la dichiarazione di "*bene di interesse storico-culturale etnoantropologico particolarmente importante*" ai sensi degli artt. 7 bis, 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42);
- la Regione inoltre è attenta alla salvaguardia ed al benessere degli animali che tutela adottando tutte le misure utili ad evitare e a ridurre ogni danno, nel rispetto delle esigenze degli animali;

ATTESO che, ai sensi della legge regionale n. 5/2015, i progetti organizzativi riguardanti gli eventi, che da sempre attirano un pubblico assai numeroso, vengono sottoposti, come richiesto dalle vigenti disposizioni, alla preventiva valutazione delle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo territorialmente competenti. Tali organismi tecnici, oltre a valutare gli aspetti concernenti la *safety* riferita agli spettatori e ai partecipanti (conduttori dei carri e cavalieri), sono chiamati anche ad esprimere un parere in merito alle questioni afferenti la salvaguardia del benessere degli animali, tanto che, ai sensi dell'art.2 della legge regionale n.5/2015, vengono convocati nella composizione che prevede anche la partecipazione del referente del Servizio Veterinario della ASREM e dell'incaricato del Ministero delle Politiche Agricole, nonché di un tecnico del Fondo così come prescritto dal parere reso da codesto Istituto al ministero della Salute in data 30/03/2017.

CONSIDERATO CHE alcuni tradizionali tracciati (v. Carresi) che coinvolgono, oltre che superfici sterrate, anche parte del centro urbano e tratti di strada asfaltata, presentano caratteristiche fisiche difficilmente compatibili con l'allestimento di un terreno di una penetrabilità accettabile (sabbie etc), a garanzia del benessere degli animali, è necessario ricorrere all'applicazione di accorgimenti specifici quali: la sostituzione degli animali a metà percorso e l'utilizzo di modalità di ferratura (alluminio tenero, poliuretano etc) atte ad attenuare l'impatto degli zoccoli sui percorsi. Gli accorgimenti sopra indicati sono idonei a ridurre i rischi da lesioni acute indotte da eventuali scivolamenti degli animali e croniche (artrosi - artrite) dovute alla non penetrabilità di alcune parti del tratto del tracciato così come il rischio generale di scivolate e/o cadute.

RITENUTO pertanto opportuno proporre una modifica alla legge regionale n. 5/2015, con l'obiettivo strategico di rafforzare la tutela del benessere degli animali coinvolti nelle manifestazioni storico-culturali della Regione Molise, attraverso l'inserimento di un comma che imponga l'utilizzo di idonea ferratura atta

ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento in rapporto alle peculiarità del percorso;

CONSIDERATO CHE l'Esecutivo regionale, ai sensi dell'art. 2 bis, "adotta il regolamento di attuazione della presente legge";

VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del 01.08.2014;

VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";

RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio è sottoposto:

- ✓ agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- ✓ agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell'Albo Pretorio on-line della Regione Molise;

OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;

#### **RELAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PROPONENTE**

(Art. 6 Legge Regionale 7 maggio 2002, n. 4

"Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise")

- ex D.G.R. n. 172 del 13 maggio 2014 e successive modifiche ed integrazioni-

Nell'ambito delle manifestazioni storico-culturali della Regione Molise, alcuni tradizionali tracciati (v. Carresi) che coinvolgono, oltre che superfici sterrate, anche parte del centro urbano e tratti di strada asfaltata, presentano caratteristiche fisiche difficilmente compatibili con l'allestimento di un terreno di una penetrabilità accettabile (sabbie etc), a garanzia del benessere degli animali, è necessario ricorrere all'applicazione di accorgimenti specifici quali: la sostituzione degli animali a metà percorso e l'utilizzo di modalità di ferratura (alluminio tenero, poliuretano etc) atte ad attenuare l'impatto degli zoccoli sui percorsi. Gli accorgimenti sopra indicati sono idonei a ridurre i rischi da lesioni acute indotte da eventuali scivolamenti degli animali e croniche (artrosi – artrite) dovute alla non penetrabilità di alcune parti del tratto del tracciato così come il rischio generale di scivolate e/o cadute.

Per tali ragioni si ritiene opportuno proporre una modifica alla legge regionale n. 5/2015, con l'obiettivo strategico di rafforzare la tutela del benessere degli animali coinvolti nelle manifestazioni storico-culturali della Regione Molise, attraverso l'inserimento di un comma che imponga l'utilizzo di idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento in rapporto alle peculiarità del percorso;

### **1. ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE / PROGETTO DI REGOLAMENTO**

*(contenuti degli articoli, divisi eventualmente in titoli, ponendo attenzione agli articoli che hanno riflessi sul bilancio regionale)*

#### **Art. 1**

Alla legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale", sono apportate le seguenti modifiche:

1. Dopo il comma 4, dell'art. 2, è aggiunto il seguente comma:

5. "Qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato di cui al comma 4, deve, comunque, essere assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali, in rapporto alla lunghezza del percorso, secondo il regolamento di cui all'art. 2 bis".

#### **Art. 2**

*La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.*

Presenza di articolo di legge / regolamento avente oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale

### **2. PRESENZA DI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE:**

- senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale (ad es. modifiche procedure, decorrenze, termini ecc..) con oneri a carico dell'Amministrazione regionale

**Qualora la proposta comporti oneri finanziari per l'amministrazione regionale, indicare:****Intervento normativo proposto**

- Nuova norma
- Modifica di una norma precedente con riflesso contabile

**Natura spesa**

- Corrente
- conto capitale

**Tipo spesa**

- una tantum
- pluriennale entro il triennio del bilancio di previsione vigente
- pluriennale anche oltre il triennio del bilancio di previsione vigente

**Tipo entrata**

- Entrata a valere su risorse regionali senza vincolo di destinazione
- Entrata a valere su risorse statali
- Entrata a valere su risorse comunitarie
- Entrata a valere su risorse regionali per una percentuale pari ad \_\_\_\_\_%, statali per una percentuale pari ad \_\_\_\_\_%, comunitarie per una percentuale pari ad \_\_\_\_\_%.

**3. ONERI COMPLESSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE IN VIGORE:****3.1. COPERTURA FINANZIARIA:**

1) Derivante da variazione compensativa, da variazione al bilancio con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste, ovvero da minori entrate con rispettiva variazione in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

					MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente
Miss.	Progr	Titolo	Macroag.	Cap.	Importo	Importo
		1				

					MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente +1	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente +1
Miss.	Progr	Titolo	Macroag.	Cap.	Importo	Importo

					MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente +2	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente +2
Miss.	Progr	Titolo	Macroag.	Cap.	Importo	Importo

				MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente
Titolo	Tipologia	Categoria	Cap.	Importo	Importo

				MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente +1	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente +1
Titolo	Tipologia	Categoria	Cap.	Importo	Importo

				MAGGIORE STANZIAMENTO Anno corrente +2	MINORE STANZIAMENTO Anno corrente +2
Titolo	Tipologia	Categoria	Cap.	Importo	Importo

**METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI:**

*(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi utilizzati per la quantificazione degli oneri)*

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:**

- 1) di prendere atto e condividere l'iniziativa illustrata nel documento istruttorio;
- 2) di approvare la proposta di legge regionale concernente (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: "Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale");
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti necessari all'approvazione della proposta di legge di cui al precedente punto 2).

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
SARAH TESTA

SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI  
ISTITUZIONALI  
Il Direttore  
MARIOLGA MOGAVERO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO  
VINCENZO ROSSI**

**IL PRESIDENTE  
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**  
**di iniziativa della Giunta Regionale**

**(Modifiche alla legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: “Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale”)**

**Art. 1**

Alla legge regionale n. 5 del 26 marzo 2015: “Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale”, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Dopo il comma 4, dell’art. 2, è aggiunto il seguente comma:

5. “Qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato di cui al comma 4, deve, comunque, essere assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo il regolamento di cui all’art. 2 bis”.

**RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA**

La Regione ha tra le proprie finalità istituzionali statutariamente previste la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed architettonico, con particolare attenzione: a) alle identità e tradizioni delle comunità locali; b) alle diversità culturali, sociali e religiose; c) al patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio regionale e la valorizzazione delle distinte identità culturali del territorio regionale che hanno nelle rievocazioni e ricostruzioni storiche un elemento di elevata riconoscibilità.

Con legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015, “*Manifestazioni storico culturali e tutela del benessere animale*”, la Regione ha istituito l’elenco regionale delle manifestazioni culturali a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio regionale e nelle quali è previsto l’impiego di animali.

Sul territorio regionale si svolgono manifestazioni, consistenti in gare di carri trainati da buoi, accompagnati da cavalieri, momento essenziale di espressione della identità culturale e storica delle civiche comunità interessate, tanto da avere anche ottenuto, di recente, la dichiarazione di “*bene di interesse storico-culturale etnoantropologico particolarmente importante*” ai sensi degli artt. 7 bis, 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42).

La Regione, inoltre, è attenta alla salvaguardia e al benessere degli animali che tutela adottando tutte le misure utili ad evitare e a ridurre ogni danno, nel rispetto delle esigenze degli animali stessi.

Nell’ambito delle manifestazioni storico-culturali della Regione Molise, alcuni tradizionali tracciati (v. Carresi) che coinvolgono, oltre che superfici sterrate, anche parte del centro urbano e tratti di strada asfaltata, presentano caratteristiche fisiche difficilmente compatibili con l’allestimento di un terreno di una penetrabilità accettabile (sabbie etc). A garanzia del benessere degli animali è necessario ricorrere all’applicazione di accorgimenti particolari quali: la sostituzione degli animali a metà percorso e l’utilizzo di specifiche modalità di ferratura (alluminio tenero, poliuretano etc) atte ad attenuare l’impatto degli zoccoli su qualsivoglia tipologia di percorso. Gli accorgimenti sopra indicati sono idonei a ridurre i rischi da lesioni acute indotte da eventuali scivolamenti degli animali e croniche (artrosi – artrite) dovute alla non penetrabilità di alcune parti del tratto del tracciato così come il rischio generale di scivolate e/o cadute.

Per tali ragioni si ritiene opportuno proporre una modifica alla legge regionale n. 5/2015, con l’obiettivo strategico di rafforzare la tutela del benessere degli animali coinvolti nelle manifestazioni storico-culturali della Regione Molise, attraverso l’inserimento di un comma che imponga - come già evidenziato - l’utilizzo di idonea e specifica ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento in rapporto alle peculiarità del percorso.